

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto o da persona da loro delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:
 - dal coniuge;
 - da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:
 - nel cinerario comune previsto dall'articolo 9;
 - in un'area verde appositamente destinata.
4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
 - in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
 - in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).